

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Arceri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13569/2016 promossa da:

X (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. DE PASCALIS GIUSEPPE elettivamente domiciliato in VIA E. DUSE 11/D BOLOGNA presso il difensore

ATTORE

contro

CONDOMINIO *** 19 BOLOGNA (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. TAVAZZI MICHELE e dell'avv. MANCINI PIETRO (***) VIA MARCONI 9 40122

BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 9 BOLOGNA presso il

difensore avv. TAVAZZI MICHELE

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Fatto e diritto.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, X citava in giudizio il Condominio "*** 19" dinanzi a questo Tribunale instando come segue:

"Voglia [...] respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

in via preliminare

- sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 10.05.2016 relativamente ai punti n.1 e 2 all'ordine del giorno;

nel merito

- per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla, o comunque annullabile, la delibera assembleare del 10.05.2016 adottata dal Condominio "*** 19", sito in Bologna alla Via T. Casini n. 4, relativamente ai punti n. 1 e 2 all'ordine del giorno;

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario."

Si costituiva in giudizio il Condominio *** 19, chiedeva:

"respingersi l'avversa domanda

In ogni caso: con ogni più ampia salvezza e vittoria di spese (compensi di Avvocato e spese vive) di lite, oltre accessori di legge."

La causa veniva istruita unicamente con ammissione ed espletamento di CTU, affidata all'Ing. M. R., al cui esito, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale, che veniva brevemente rinviata per consentire alle parti alcune produzioni documentali necessarie per assumere la decisione.

Parte attrice lamenta, con la presente azione, che l'assemblea del Condominio convenuto, con il proprio voto contrario, avrebbe approvato un progetto gravemente erroneo in merito alla contabilizzazione e ripartizione delle spese di riscaldamento.

Secondo la tesi di parte attrice, per i motivi ampiamente illustrati nel proprio elaborato, il progetto redatto dal tecnico incaricato dal Condominio, ing. D. C., non avrebbe fatto corretta applicazione delle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 102/2014 e delle norme UNI 10200/2015.

Egli espone, a supporto della propria domanda che le norme UNI 10200 prevedono che la contabilizzazione indiretta del calore vada effettuata con ripartitori applicati a tutti i radiatori delle unità immobiliari e che l'energia termica consumata debba essere suddivisa in base al tipo di consumo, ossia per riscaldamento comune o per le unità immobiliari.

Il primo tipo di consumo, cioè quello "comune", viene ripartito in base alle tabelle millesimali, mentre il secondo, delle singole unità immobiliari, è a sua volta catalogabile come consumo volontario e consumo involontario.

Per consumo volontario si intende quello riguardante l'erogazione di calore dai radiatori, in base alle indicazioni dei ripartitori applicati ai radiatori stessi, mentre per consumo involontario si intende quello ascrivibile alle dispersioni termiche dell'impianto di distribuzione presente all'interno degli appartamenti (si intendono di fatto i montanti verticali di alimentazione dei radiatori).

Ritiene parte attrice che il progetto dell'ing. C. non terrebbe in debita considerazione, in particolare, il punto 11.6.1.1 della normativa UNI, in quanto non avrebbe adeguatamente considerato il calore erogato alle singole unità immobiliari dalle tubazioni a vista verticali, costituenti appunto i montanti verticali di alimentazione dei radiatori.

E ciò sul presupposto che l'impianto di cui trattasi rientri nelle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, lett. c) e d), del citato D. Lgs. e che, dato il tipo di impianto, che presenta tubature a vista all'interno delle singole unità immobiliari, si sarebbe imposta l'applicazione di detta normativa UNI.

Conseguentemente, occorre, nella predisposizione del progetto, che l'energia termica erogata dalle tubazioni a vista venisse convenzionalmente calcolata e rapportata in base alle temperature medie stagionali, determinando una quota fissa per ogni unità immobiliare; in particolare, per il tipo di impianto, e per le caratteristiche dei tubi esterni attraversanti le singole unità immobiliari, anche se in alcune unità immobiliari schermate o protette con strutture coprenti dai singoli, la dispersione avrebbe dovuto essere quantificata nella misura forfetaria, orientativamente, del 20%, da ripartire in base ai millesimi di proprietà.

Detta tesi non è stata condivisa dal CTU il quale motiva:

"Preme innanzitutto evidenziare, per sgombrare il campo da qualsiasi possibile equivoco, come le analisi effettuate da Parte Attrice si basino su una ERRATA INTERPRETAZIONE della normativa UNI 10200, e in particolare del punto 11.6.1.1., in riferimento al tipo di impianto di cui è causa, così come descritto al paragrafo precedente.

È corretta l'indicazione dell'Ing. X in cui quantifica il consumo involontario pari a circa il 20%, ma errata è la considerazione secondo la quale la quota involontaria di consumo dovrebbe essere suddivisa in base ai millesimi di proprietà; la stessa, infatti, deve essere suddivisa in base ai millesimi di fabbisogno energetico di ciascuna unità immobiliare costituente il condominio, con espressa esclusione delle parti comuni.

Il calcolo dei millesimi di fabbisogno energetico deve effettuarsi in base ai metodi indicati nella norma UNI 10200/2013 ed è strettamente correlato al fabbisogno energetico dei singoli appartamenti. Sono due sostanzialmente i metodi di calcolo indicati dalla norma suddetta: un metodo semplificato e un metodo analitico, quest'ultimo, utilizzato dall'odierno Convenuto, da preferirsi in quanto più preciso nell'indicare gli effettivi consumi per ciascuna unità immobiliare.

Il punto 11.6.1.1 della norma, alla quale l'Ing. X fa riferimento, è inerente a impianti con tubi a vista con circolazione a gravità, ma nella fattispecie l'impianto è da considerarsi totalmente diverso, in quanto non a gravità, bensì a circolazione forzata garantita dalle pompe installate nel vano tecnologico rappresentato precedentemente in narrativa.

Negli impianti a gravità, ormai in disuso, la circolazione dell'acqua avviene per semplice differenza di temperatura tra la mandata e il ritorno: per questa ragione il diametro dei tubi a vista deve essere particolarmente rilevante, molto di più del diametro dei tubi degli impianti a circolazione forzata come nella fattispecie, per ridurre al minimo le perdite di carico e favorire l'azione di scambio di calore.

La norma UNI 10200, al punto 11.6.1.1, per gli addetti al settore, è molto chiara in merito alla definizione di IMPIANTI A GRAVITÀ (tubi grossi a vista e a circolazione naturale) ed è altrettanto chiara nell'indicare che soltanto in questo caso la potenza emessa dalle tubazioni esterne deve essere considerata nei calcoli di ripartizione.

L'impianto di distribuzione verticale in oggetto non è stato giustamente considerato dall'Ing. C. come impianto a gravità, ma come impianto a circolazione forzata con tubazioni di diametro piccolo e in quanto tale, secondo normativa, l'energia erogata dai tubi a vista, che sono oltretutto di diametro molto più piccolo rispetto ai tubi degli impianti a gravità, è stata considerata correttamente nella quota involontaria suddivisa tra i condomini secondo i millesimi di fabbisogno energetico calcolati dal progettista, odierno Convenuto.

Si ribadisce pertanto che l'energia fornita dalle colonne montanti verticali del condominio in oggetto non deve essere considerata come apporto termico agli appartamenti, ma inglobata nella quota involontaria e ripartita tra i condomini secondo i millesimi di fabbisogno energetico di pertinenza calcolati dal progettista, in quanto l'impianto di specie è a circolazione forzata e non a gravità a circolazione naturale, come, invece, considerato dall'odierno Attore. Diversamente da quanto sostenuto da Parte Attrice, è pertanto opinione dello scrivente che l'operato licenziato dall'assemblea condominiale corrisponda pienamente al dettato normativo".

Tanto premesso, rileva questo Giudice, alla luce delle doglianze sollevate da parte attrice, e dell'attenta disamina della normativa settoriale, alquanto voluminosa e complessa, depositata in ultimo a cura delle parti, che il disposto dell'appendice A delle norme UNI/TS11300/2, applicabile indubbiamente al caso di specie, giacché si discute di impianto di riscaldamento in cui l'elemento termoconvettore è l'acqua, impone che si proceda al calcolo delle dispersioni di calore relative alle tubature dell'impianto, sia esterne, sia murate o interrate, ed anche, come nel caso di specie, correnti in ambienti climatizzati.

Trattasi indubbiamente di normativa di generale applicazione, e non destinata, come asserito da parte convenuta, alla sola fase di progettazione dell'impianto.

Se ancora, poi, residuasse qualche dubbio sulla necessità di calcolare le dispersioni di calore dell'impianto, pur forfettariamente, ai fini del calcolo dei consumi relativi a ciascun utente, ed in special modo, quelli che beneficiano dell'involontaria erogazione di calore, e della non correttezza della scelta di ripartirne il carico tra gli appartamenti secondo i millesimi di fabbisogno (metodologia che penalizza, ingiustamente, le unità immobiliari non attraversate dai tubi dell'impianto e dunque determina un indebito avvantaggiamento di coloro che, occupando unità immobiliari attraversate dai predetti tubi, beneficiano delle suddette dispersioni) valga richiamare il vigente punto 11.8.1 della normativa UNI 10200 del 2015, che impone, al fine di calcolare il consumo totale di energia termica utile delle unità immobiliari per la climatizzazione invernale, di considerare la quota di consumo involontario, di cui al successivo punto 11.8.3, ai fini del quale, in particolare, incidono, con la sigla convenzionale P , "le perdite dell'impianto di climatizzazione invernale nel periodo considerato", e dunque, tutto ciò che dall'impianto di riscaldamento centralizzato viene disperso nei singoli appartamenti.

Non appare dunque conforme alla normativa vigente, peraltro in fase di revisione anche sullo specifico punto, non attribuire un valore, ancorché convenzionale, a tale dispersione di calore, decretandone il conteggio, anziché in termini di consumo involontario da addebitarsi a tutte le unità immobiliari attraversate dai tubi secondo i millesimi di riscaldamento, secondo i millesimi di fabbisogno.

Che potrebbero, nel caso di specie, non essere affatto un congruo criterio di ripartizione, laddove è evidente che le dispersioni di calore di cui fruiscono le unità immobiliari attraversate dalle tubazioni in questione finiscono per incidere proprio su coloro che, non fruendo del beneficio di tale dispersione, sono costretti ad aumentare il consumo "volontario"; esse avrebbero dovuto essere invece calcolate in seno al consumo dei singoli appartamenti attraversati dalle tubature di cui trattasi, con incidenza, se non analiticamente determinata, quanto meno forfettariamente determinata.

Significativo, del resto, che la necessità di tener conto di tale dispersione sia espressamente prevista al punto 8.5.2 della norme UNI attualmente in fase di discussione.

Ne discende, alla stregua di tali considerazioni, che le doglianze mosse da parte attrice avverso la delibera di cui si discute sono fondate, e che, pertanto, la stessa deve essere annullata.

Le incertezze interpretative relative alla complessa e articolata normativa in materia, oltretutto oggetto di continua evoluzione, testimoniata dalla viva produzione tecnica esistente sul punto, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, che dovranno essere divise in pari quota tra le parti nei rapporti interni.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- annulla la delibera impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, come liquidate, che dovranno essere suddivise a metà nei rapporti interni tra le parti.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Bologna, 09/11/2017

Depositata in Cancelleria il 09/11/2017.